

21607



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

leol
TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª sezione Lavoro e Prov.
Facciate n. Dewart
Richiedente
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/8/73 n. 533)
Napoli
28 SET 2010
Il Cancelliere

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 21.9.2010 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4206/2003 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: riconoscimento di mansioni superiori e risarcimento danni;

TRA

MASCAGNA PAOLO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Marsiglia, elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Orsini n. 42 presso lo studio di quest'ultimo;

RICORRENTE

CONTRO

ITALGAS S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv. Carlo Boursier Niutta e dall'avv. Marcello De Luca Tamajo ed elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n. 14 presso lo studio legale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

PER PARTE RICORRENTE:

- accertare il proprio diritto all'assegnazione definitiva a partire dal maggio 1983 (ovvero in via subordinata dal 13.5.1985) delle funzioni di dirigente (ovvero in via subordinata di impiegato di grado AS), con condanna generica della Italgas s.p.a. al pagamento in suo favore delle differenze economiche maturate da determinarsi in separato giudizio;
- condannare la Italgas s.p.a. al pagamento della somma di £ 500.000.000 a titolo di risarcimento danni dovuti al perdurante demansionamento ed alla condotta mobbizzante subita, oltre interessi e rivalutazione monetaria; il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;

PER PARTE RESISTENTE

- rigettare il ricorso; con vittoria delle spese di lite.

DS

FATTO E DIRITTO

La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.

1. Con riferimento alla domanda di riconoscimento del superiore inquadramento, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

Va premesso che tale diritto si prescrive nel termine di 10 anni (a differenza del minore termine di prescrizione operante per la condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate); il ricorrente ha messo in mora la datrice di lavoro con le comunicazioni del 18.9.1986, 3.7.1991, 22.6.1994 e 9.2.2001, mentre non vi è prova della comunicazione alla controparte della richiesta per il tentativo di conciliazione del concluso con verbale del 7.12.1998.

Ciò detto, ai sensi dell'art. 2103 c.c. il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.

È, pertanto, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte; b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore; c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Evidentemente, incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte; il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata; la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in tal senso, Cass. lav. 23.1.2003, n. 1012).

Nella fattispecie, il sig. Mascagna all'epoca del demansionamento – accertato con sentenza Pret. Napoli n. 13392/1994 passata in giudicato – era inquadrato nella cat. A del c.c.n.l. per le aziende private del gas aderenti all'A.N.I.G., tra cui rientrano *"i lavoratori con funzioni direttive implicanti una specifica preparazione tecnico professionale ..."*.

Dalle numerose deposizioni testimoniali assunte (cfr. le deposizioni rese da Urciuoli Domenico, Panzi Vittorio, Nichelo Luigi, Benigni Archimede, Colocchia Donato ed Ingiusto Munzio) si evince che, fino all'avvenuto demansionamento, il sig. Mascagna affiancava il responsabile amministrativo, dott. Benigni, collaborando con lui in particolar modo nel settore amministrativo, contabilità generale e bilancio; ma non sono emersi in capo al ricorrente quei connotati di autonomia, iniziativa e decisione caratterizzanti l'invocata qualifica dirigenziale.

Le mansioni espletate dal ricorrente non sono state, infatti, caratterizzate da *"responsabilità, coordinamento, controllo di unità organizzative di notevoli importanza con ampia discrezionalità dei poteri"*, tipiche dell'invocata categoria superiore AS. Ed a maggior ragione non possono essere considerate di natura

dirigenziale.

Del resto la natura delle mansioni concretamente esplicate dal Mascagna fino all'anno 1984 sono state concretamente ricondotte a tale categoria (A) nel precedente giudizio di demansionamento concluso tra le parti.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, non può non trovare accoglimento la domanda finalizzata al superiore inquadramento.

2. A diverse conclusioni si perviene in relazione alla domanda risarcitoria.

A fronte dell'accertato demansionamento del ricorrente con sentenza passata in giudicato, nel presente giudizio la Italgas s.p.a. non ha fornito alcuna prova in ordine alla contestata mancata ottemperanza all'ordine di adibire lo stesso a mansioni equivalenti alla categoria di appartenenza (A).

Sul punto l'istruttoria non ha fornito alcun elemento di rilievo, se non confermare quanto lamentato in ricorso, ossia che il ricorrente dopo la sentenza in questione "è stato addetto al centro di manutenzione tecnica ed amministrativa che si occupava della custodia e catalogazione di riviste e pubblicazioni varie" (cf. deposizione resa da Ingiusto Nunzio).

Mansioni, queste, che non possono essere di certo considerate equivalenti rispetto a quelle precedentemente svolte.

Tale illecita condotta datoriale concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall'art. 2087 c.c. e che si è perpetrata sino al pensionamento del lavoratore.

Con la conseguenza che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dalla data di cessazione della permanenza della condotta; per cui la relativa eccezione va disattesa.

Per quanto attiene ai lamentati danni alla salute, dalle indagini peritali (cfr. la consulenza redatta dal c.t.u. Prof. Bruno Della Pietra) è emerso che il ricorrente presenta una sindrome ansioso-depressiva in trattamento in psico-terapia, il cui grado è mutato nel corso degli anni: di grado lieve sin dal 1996; moderato negli anni 2002/2003 e nel periodo successivo nuovamente lieve.

Nel determinismo di questa alterazione psichica il c.t.u. ha riconosciuto valore di concausa preponderante ed efficiente agli avvenimenti accaduti nell'ambiente lavorativo ed accusati dal soggetto dall'anno 1996 in poi.

Tale diagnosi il consulente rapporta, per analogia, al disturbo d'ansia generalizzato e comporta secondo una valutazione media condivisibile una percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico permanente di circa il 17/18 %.

Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e possono essere integralmente condivise e fatte proprie da questo giudicante.

Conseguentemente, la Italgas s.p.a. va condannata al risarcimento del danno biologico, in base alle tabelle di Milano utilizzate anche in questo tribunale.

Pertanto, tenuto conto del dato percentuale dei postumi (18 %), del c.d. valore punto e del demoltiplicatore connesso all'età ed al sesso del ricorrente al momento dell'accerata invalidità (53 anni), considerate altresì le condizioni di vita dell'attore, le allegazioni di parte e le risultanze istruttorie (in particolare della perdurante durata dell'illecito sino al suo pensionamento), va liquidata in favore di Mascagna Paolo per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale biologico personalizzato da lesione permanente al diritto alla salute la somma complessiva di € 65.985,30 all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza e fino al soddisfo. Somma così determinata: € 48.878,00, maggiorata del 35%.

3. Così applicati i principi espressi dalle decisioni a sezioni unite nn. 26972 e 26975 dell'11.11.2008, quanto alle ulteriori conseguenze risarcitorie di natura patrimoniale, è utile richiamare quanto specificamente affermato in tema di demansionamento (Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n.6572), ossia che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno professionale non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.

“Proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione da parte del lavoratore, che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno”.

In particolare, “il danno professionale può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno”.

Tuttavia è sempre necessaria una puntuale allegazione del pregiudizio professionale subito in concreto, il che manca nella fattispecie, pur tenuto conto della natura e della qualità degli incarichi ricoperti dal ricorrente sino all'avvenuto demansionamento.

Ma anche “in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito demansionamento, ferma la necessità di evitare ogni duplicazione con altre voci di danno accomunate dalla medesima fonte causale” (cfr. Cass. lav. 30/09/2009 n. 20980).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Italgas s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., va condannata al pagamento in favore di Mascagna Paolo della somma di € 65.985,30 all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza e fino al soddisfo.

Per quanto attiene alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda induce a disporre la compensazione nella misura di un mezzo; la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo (con riferimento alla somma riconosciuta in sentenza, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al

pagamento degli onorari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adita, dell'attività svolta innanzi al giudice).

Vanno poste a carico della Italgas s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., le spese della c.t.u. medico legale, liquidate separatamente.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Italgas s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Mascagna Paolo della somma di € 65.985,30 all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza e fino al soddisfo;
- pone a carico della Italgas s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., le spese della c.t.u. medico-legale liquidate con separato provvedimento;
- compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna la Italgas s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte liquidata in € 4.700,00 - di cui € 1.200,00 per diritti ed € 3.500,00 per onorari - oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge se dovuti.

Così deciso in Napoli, li 21.9.2010.

Il Giudice

R. De Matteis

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT. IN CANCELLERIA

Oggi 27 SET. 2010

IL CANCELLIERE
[Signature]